

Contro i ruoli di contribuenza potrà reclamarsi dagli interessati alla Giunta d'arbitri, e contro la decisione della medesima, è ammesso il ricorso alla Corte d'appello nei limiti designati dall'art. 6 della presente Legge.

**Art. 9.** Il Ministro di agricoltura e commercio presenterà ogni triennio ai due rami del Parlamento una relazione sommaria sull'andamento e sul movimento economico delle associazioni contemplate nella presente Legge.

**Art. 10.** Quando nello stesso Comune esistono associazioni della natura di quelle indicate nell'art. 1 con beni insufficienti all'adempimento delle formalità richieste dalla presente Legge, possono venire eccettuate dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente Legge e possono venir fuse e concentrate con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, purché la fusione sia domandata da due terzi degli associati.

**Art. 11.** L'affrancazione dei fondi dalle servitù abolite dalla Legge 24 giugno 1888, avrà luogo di pieno diritto a favore degli utenti, in tutti i casi nei quali la proprietà dei beni da affrancare appartenga a corpi morali, a richiesta della rappresentanza legittima degli utenti, quando l'uso civico è a profitto della generalità degli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune.

**Art. 12.** Quando un fondo sia gravato da servitù di varia natura a favore di diverse classi di utenti, l'affrancazione avrà luogo in pro di tutti gli utenti che ne acquisteranno la proprietà collettiva con obbligo di costituirsi in associazione ai termini della presente Legge.

**Art. 13.** Nei terreni montuosi, non suscettibili di miglior coltura e soverchiamente frazionati, sarà in facoltà del Governo, su domanda degli interessati, uditi la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato, di sospendere l'applicazione della Legge 24 giugno 1888, n. 5489.

12.12. Legge 8 marzo 1908, n. 76

Per i provvedimenti sull'affrancazione dei terreni degli usi civici e sull'esercizio di questi

**Art. 1.** Sino a che non sarà diversamente provveduto, è sospesa l'applicazione delle Leggi 24 giugno 1888, n. 5489 e 2 luglio 1891, n. 381, riunite in testo unico con RD 2

agosto 1891, n. 510, tranne nelle parti che riguardano i giudizi di cognizione sull'esistenza, sulla natura e sui limiti degli usi civici indicati nell'art. 1 del testo unico.<sup>(10)</sup>

**Art. 2.** Nei giudizi istituiti o che si istituiranno o verranno rinviati davanti alle Giunte di arbitri, queste si limiteranno a giudicare sulla esistenza, natura e limiti degli usi civici, ed a provvedere da amichevoli compositori, in via temporanea, sull'esercizio di essi.

Non sono appellabili i provvedimenti temporanei emessi dagli arbitri come amichevoli compositori.

**Art. 3.** Nelle controversie per esercizio di usi civici non ancora deferite alla cognizione delle Giunte d'arbitri, o pendenti davanti a queste o pendenti presso l'autorità giudiziaria, potranno tanto i proprietari che gli utenti presentare domanda alla Giunta affinché provveda in via provvisoria, secondo le norme stabilite dalla presente Legge, e salvo il provvedimento definitivo di cui all'art. 5.

**Art. 4.** Se le parti interessate si concilieranno, la Giunta arbitrale darà atto della avvenuta conciliazione con verbale che avrà forza di decisione provvisoriamente eseguibile.

Non riuscendo la conciliazione, la Giunta, assunte sommarie informazioni, quando riconosca il possesso di fatto degli usi civici, tenuto conto della natura speciale di essi, regolerà il modo di esercitarli, determinando gli eventuali compensi temporanei, le corrisposte e le opportune garanzie.

Nei casi però di attentati al possesso commessi con violenza o clandestinità prima di ogni altro provvedimento di natura arbitrale, dovrà ordinarsi dalla Giunta ed eseguirsi la reintegrazione.

Le decisioni della Giunta saranno in ogni caso inappellabili ed esecutive.

**Art. 5.** Le funzioni della Giunta d'arbitri, contemplate nell'articolo precedente, non si estendono ai casi nei quali l'esercizio degli usi civici sia stato già definito e regolato da sentenza passata in giudicato, o da contratti debitamente approvati od omologati.

Se, dopo il provvedimento di cui all'art. 4, sopravvenga una decisione irrevocabile circa l'esistenza, i limiti o la natura delle servitù, la parte che vi ha interesse potrà domandare alla Giunta la revoca o la modificazione del provvedimento stesso.

**Art. 6.** Le spese occorrenti sono anticipate dalla parte istante nella misura che determinerà la Giunta, salvo a provvedere poi alla ripartizione delle spese stesse secondo equità e giustizia.

Le domande, difese, decisioni e notificazioni di cui nella presente Legge, sono esenti da ogni tassa da bollo e registro.

(10) Vedi art. 1 DL.vo Lgt. 29 agosto 1916, n. 1053.

Art. 7. La notificazione delle domande e delle decisioni verrà eseguita a cura della Giunta nei modi e termini che essa stabilirà caso per caso, secondo le circostanze ed il numero delle parti interessate.

Art. 8. Non più tardi del 30 giugno 1908, il Governo del Re presenterà al Parlamento un disegno di Legge, per dare organico e stabile assetto agli usi civici.

Art. 9. I giudizi possessori pendenti avanti al pretore al momento della promulgazione della presente Legge, verranno deferiti alle Giunte di arbitri, che li definiranno secondo le norme dell'art. 4 della presente Legge.

12.13. Decreto Luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053  
Affrancazione degli usi civici

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Letta la Legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari in caso di guerra;

Viste le Leggi 24 giugno 1888, n. 5489 (serie terza) e 2 luglio 1891, n. 381, riunite in testo unico col RD 3 agosto 1891, n. 510, 4 agosto 1894, n. 397 e 8 marzo 1908, n. 76;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Ministro di grazia e giustizia

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Dal giorno della pubblicazione del presente Decreto e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, la sospensione delle leggi sulle affrancazioni degli usi civici, di cui all'art. 1 della Legge 8 marzo 1908, n. 76, non è applicabile alle affrancazioni, concordate fra gli interessati, con l'assegnazione agli utenti di una parte del fondo, o di tutto il fondo o di una quota maggiore di quella dovuta in corrispettivo degli usi civici affrancati quando, avuto riguardo alle speciali condizioni dei luoghi, ciò sia utile alla popolazione di un Comune o di parte di esso o di una Università od Associazione agraria.

Nei casi di affrancazione con l'assegnazione agli utenti di tutto il fondo o di una quota maggiore di quella dovuta in corrispettivo degli usi civici affrancati, spe-